



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO
Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it



Avviso Emergenza Sisma – Procedura rilevamento danni AeDES

Si informa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Commissario per la ricostruzione sisma 2016 n. 10 del 19/12/2016 i PROPRIETARI degli edifici **dichiarati non UTILIZZABILI** a seguito del sopralluogo **FAST debbono** far redigere entro 30 giorni dalla data della comunicazione/ordinanza da parte del Comune **la scheda AeDES con relativa perizia giurata** relativa all'edificio danneggiato, (con i contenuti e modalità descritti nel medesimo comma) avvalendosi di un proprio tecnico abilitato.

Si precisa che per le comunicazioni/ordinanze emesse prima del 19/12/2016 a seguito del sopralluogo FAST, il termine per la redazione della scheda AeDES e relativa perizia giurata è il 18/01/2017.

Ai sensi del comma 3 della su richiamata ordinanza n°10, le predette schede AeDES e le perizie giurate di **cui al comma 2 sono trasmesse ai Comuni territorialmente competenti** per le attività di quantificazione del fabbisogno abitativo di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016.

IL SINDACO

Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto.

Articolo 1 Censimento dei danni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei periti edili abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, anche indipendentemente dall'attività progettuale, si occupano della compilazione delle schede AeDES, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422/2016, richiamata in premessa.

2. Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione

le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST. Insieme alla scheda AeDES i tecnici professionisti dovranno allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto dovrà essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del D.L. 189/2016, per i quali sarà richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza iniziata il 24 agosto 2016.

Fino all'istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari.

3. Le schede AeDES e le perizie giurate di cui al comma 2 sono trasmesse ai Comuni territorialmente competenti per le attività di quantificazione del fabbisogno abitativo di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016;

4. Per lo stesso edificio il tecnico professionista che ha eventualmente redatto la scheda FAST non può predisporre la scheda AeDES;

5. Ogni singolo professionista può redigere al massimo n. 30 schede AeDES. La presentazione di un numero superiore alle 30 schede comporta la cancellazione o la non iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016.